

N.4042

CONVENZIONE tra l'Agencia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo e la Società Agricola F.lli BARBA SRL, per l'area utilizzata dalla stazione agrometeorologica della rete di monitoraggio climatico gestita dal Centro Agrometeorologico Regionale di Scerni.

ACR

Addi **31** del mese di **MARZO** dell'anno 2009.

Tra

l'Agencia per i Servizi di Sviluppo Agricolo, di seguito denominata "A.R.S.S.A" della Regione Abruzzo, con sede legale e domicilio fiscale in Avezzano (AQ), P.zza Torlonia, 91 – codice fiscale 81007969669- rappresentata nella persona del Dott. Francesco LUCA, Dirigente del Servizio competente (Servizio Area Territoriale Lanciano-Vasto C.A.R. Scerni) nato a Palermo l'08/01/1957, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'A.R.S.S.A.;

IL COCEDENTE

e

la Società Agricola F.lli BARBA SRL, con sede legale in ROSETO degli ABRUZZI (TE), Via Nazionale Adriatica, 4 - Partita IVA 00283640670 - rappresentata nella persona del Dott. Giovanni BARBA, in qualità di Amministratore Delegato della Società Agricola, nato a PESCARA il 24-8-1957 e domiciliato per la carica presso la sede legale del Società Agricola, di seguito denominato "Concedente";

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che all' "A.R.S.S.A è stata affidata dal Comune di Scerni, con convenzione del 21-12-1995 Racc. 2616, la rete agro-climatica del progetto di "Monitoraggio e Gestione Impianti Irrigui" costituita da stazioni agrometeorologiche per il rilevamento di grandezze climatiche;

- che l' "A.R.S.S.A" ha provveduto a richiedere la dichiarazione d'intenti per il rinnovo della convenzione inerente l'area utilizzata dalla stazione meteorologica;

- che l' "A.R.S.S.A", con Delibera del Direttore Generale n.° 164 del 28 ottobre 2008, ha autorizzato la stipula delle convenzioni per l'area utilizzata dalla stazione meteorologica;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1

Il "Concedente" mette a disposizione dell' "A.R.S.S.A." un'area della superficie di circa 12 mq (DODICI) situata in c\da Fontanelle di ATRI, ricadente nella particella n.° 113 del foglio n.° 15 del Comune di ATRI, da destinare alla installazione di una stazione meteorologica.

Art. 2

La manutenzione e la gestione della stazione agrometeorologica verranno effettuate a cura e a spese dell' "A.R.S.S.A" o ditta specializzata autorizzata dall' A.R.S.S.A .

Art. 3

Il "Concedente" si impegna a :

3.1) Non piantare alberi o costruire fabbricati ad una distanza non inferiore ad una distanza di 10 (dieci) volte la loro altezza dal centro di detta area;

3.2) Segnalare all'Agenzia eventuali avarie e atti di vandalismo alla stazione meteorologica e agli allacciamenti qualora rilevati.

Art. 4

L' "A.R.S.S.A." si impegna a:

IL COCEDENTE

IL DIRIGENTE

spostare la stazione meteorologica qualora il "Concedente" non sia in grado di rispettare la condizione di cui al comma 3.1.

4.3) assicurare la stazione meteorologica con un polizza che copra i rischi da furto, atti vandalici e danni a terzi.

4.4) corrispondere al "Concedente", oltre ai dati agro-meteorologici rilevati dalla stazione, un indennizzo per mancato utilizzo del suolo pari a complessivi €./anno 233,52 (Duecentotrentatre//52).

4.5) L'importo di cui al punto precedente verrà accreditato presso

BANCA DELL'ADRIATICO di ROSETO ABR.(TE) codice
IBAN IT02A057487702007400^{000002E} ✓ o pagato mediante assegno circolare non trasferibile intestato a

IL COCEDENTE

Art. 5

La presente convenzione ha la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di stipula, rinnovabile, tacitamente, fino ad un massimo di anni 8 (otto), salvo disdetta delle parti.

Art. 6

E' facoltà delle parti recedere dal contratto nel corso della sua durata per motivate ragioni, dandone comunicazione a mezzo di raccomandata A.R., con preavviso di mesi uno.

Art. 7

Per qualsiasi controversia inerente la giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine alla presente convenzione, il foro competente sarà quello determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Codice di Procedura Civile.

IL DIRIGENTE

Art. 8

Si informa BARBA Giovanni che i dati personali saranno trattati ai sensi della L. 196/2006. Titolare del trattamento è l'A.R.S.S.A., responsabile è il C.A.R. di Scerni.

Art. 9

La presente convenzione è soggetta ad imposta bollo di €. 14,62, a carico del "Concedente".

Art. 10

Copia della presente convenzione, datata e firmata per accettazione, con ripetizione della firma di conferma delle clausole ai sensi dell'Art. 1341 del Codice Civile, dovrà essere restituito all'A.R.S.S.A.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Concedente

(Dott. Giovanni BARBA)

Per l'A.R.S.S.A.: Il DIRIGENTE

(Dott. Francesco LUCA)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del Codice Civile si conferma espressamente di approvare e di accettare senza riserve le disposizioni di cui agli articoli: 1, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 della presente convenzione.

PER ACCETTAZIONE

(Dott. Giovanni BARBA)